



---

**Spese di formazione e perfezionamento professionale**

---

**LIG 36 I lett. o; 17 II, 32 I lett. g**

**LIFD 33 I lett. J; 17 I<sup>bis</sup>; 27 II lett. e**

---

**Indice**

<b>1. Situazione iniziale .....</b>	<b>2</b>
1.1    Tratti fondamentali della disciplina.....	2
1.2    Questioni particolari .....	2
1.3    Spese non deducibili.....	3
1.4    Persone che esercitano un'attività indipendente.....	3

## 1. SITUAZIONE INIZIALE

In linea di principio sono deducibili non soltanto le spese di perfezionamento, bensì anche le spese di formazione professionale. Tuttavia, vige il presupposto secondo cui debba essere stato conseguito un primo diploma del livello secondario II oppure sia stato completato il 20° anno di età e non si tratti di spese di formazione per il conseguimento di un primo diploma del livello secondario II (LIG 36 I lett. o e LIFD 33 I lett. j). Il livello secondario II comprende licei, scuole medie specializzate e la formazione professionale di base (= apprendistato).

### 1.1 Tratti fondamentali della disciplina

La disciplina presenta i seguenti **tratti fondamentali**<sup>1</sup>:

- Le spese per la **prima formazione** fino al conseguimento di un diploma del livello secondario II continuano a non essere deducibili.
- Dalla limitazione secondo cui la deduzione è ammessa solo per le spese di formazione e di perfezionamento **professionali**<sup>2</sup> risulta che le spese di formazione funzionali a mere **attività amatoriali** o alla **realizzazione personale non sono deducibili**<sup>3</sup>.
- Tutte le altre spese di formazione sono deducibili; tra queste rientrano anche spese per l'avanzamento professionale nonché spese per la riqualificazione professionale (obbligatoria o volontaria).
- La deduzione per spese di formazione e di perfezionamento professionali è **limitata a fr. 12'000.–** (LIG 36 I lett. o in unione con LIFD 33 I lett. j).
- La nuova deduzione di cui a LIG 36 I lett. o e LIFD 33 I lett. j costituisce una deduzione **generale** (non una deduzione per spese di conseguimento come finora). Ciò risulta dalla collocazione sistematica legislativa della nuova deduzione.
- L'**importo forfetario delle spese professionali** (senza perfezionamento) rimane **invariato**.

### 1.2 Questioni particolari

La deduzione per spese di formazione e di perfezionamento professionali può essere fatta valere solamente dal contribuente stesso e non da terzi, come ad esempio i genitori. Nel caso di persone soggette a tassazione congiunta (coniugi, unioni domestiche registrate), le spese effettive (fino a un massimo di fr. 12'900.–) possono essere fatte valere da ciascuna persona. Le spese non possono essere distribuite su diversi periodi.

Non appena viene conseguito un primo diploma del livello secondario II, possono essere dedotte anche le spese mirate al conseguimento di un ulteriore diploma del livello secondario II: il contribuente ha concluso l'apprendistato e decide di conseguire la maturità.

---

<sup>1</sup> Cfr. Circolare n. 42: Spese di formazione e formazione continua professionali.

<sup>2</sup> Messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in: FF 2011, pag. 2382; cfr. anche Felix Richner, Von den Aus- und Weiterbildungskosten zu den berufsorientierten Bildungskosten, in: ZStP 2015, pag. 182.

<sup>3</sup> Messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in: BBI 2011, S. 2628.

Ai fini dell'imposta federale diretta la deduzione è stata limitata a fr. 12'900.- (LIFD 33 I lett. j). La limitazione della deduzione ai fini dell'imposta cantonale corrisponde a quella prevista dal diritto fiscale federale. A causa di clausole di indicizzazione differenti a livello federale e cantonale, LIG 36 I lett. o rinvia alla disciplina prevista da LIFD 33 I lett. j. Ciò garantisce che gli importi di Confederazione e Cantone rimangano identici nel tempo.

Essa può essere fatta valere quale deduzione generale anche quando nel medesimo periodo fiscale il contribuente **non consegue alcun reddito da attività lucrativa** (ad es. spese di reinserimento). Le spese sostenute devono solo essere di natura "professionale" e non deve trattarsi di spese per la prima formazione (cfr. n. 3.1) o attività amatoriali (cfr. n. 3.3).

Sotto il profilo temporale le spese di perfezionamento possono essere fatte valere nel momento del **pagamento**.

Le spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per la formazione e il perfezionamento professionali non rappresentano un vantaggio valutabile in denaro e pertanto nessun reddito da attività lucrativa indipendentemente dal loro importo (LIG 17 II e LIFD 17 I<sup>bis</sup>).

### 1.3 Spese non deducibili

Esempi di spese di formazione e di perfezionamento **non professionali** (attività amatoriale, hobby/realizzazione personale):

- Un assistente sociale non può dedurre le spese per le sue ore di salsa, esse vanno qualificate come attività amatoriale.
- Un impiegato frequenta un corso di russo. Si tratta di un'attività amatoriale, ragione per cui le spese corrispondenti non possono essere dedotte. Vale il seguente principio: corsi di lingua in lingue poco frequenti (ad es. arabo, russo, cinese) sono considerati attività amatoriali, fatto salvo il fatto che la relativa lingua sia utile per l'attività svolta o l'avanzamento di carriera a cui aspira il contribuente.
- Anche corsi in astrologia, metodo Feldenkrais, feng-shui ecc. in linea di principio sono considerati attività amatoriali, ragione per cui le spese corrispondenti non sono deducibili.

### 1.4 Persone che esercitano un'attività indipendente

**Chi svolge un'attività lucrativa indipendente** può dedurre le spese di formazione e perfezionamento professionale del **proprio personale** (LIG 32 I lett. g e LIFD 27 II lett. e).

**Chi svolge un'attività lucrativa indipendente** può dedurre in misura illimitata le spese di formazione e perfezionamento **proprie** quali spese di conseguimento, se queste sono di carattere aziendale o professionale, ossia quando presentano un legame con l'attività lucrativa indipendente (LIG 32 e LIFD 27). Le spese di formazione e di perfezionamento che non soddisfano tale criterio (ad es. cambiamento di professione) devono essere rilevate quale reddito da attività lucrativa e possono essere dedotte sotto il titolo della deduzione generale fino al limite massimo stabilito.